



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato il seguente

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE
CON PROVVEDIMENTO *INAUDITA ALTERA PARTE*

nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 38117/2025, promossa da ~~ANKA HADJI MOHAMMED~~, nato a Gaza, il 21 dicembre 1989, ~~ANKA HADJI MOHAMMED~~, nata a Gaza il 20 settembre 1994, anche in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ~~OLKA HADJI MOHAMMED~~, nata a Gaza il 30 gennaio 2019, e ~~OLKA HADJI MOHAMMED~~, nata a Gaza il 29 maggio 2020, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Devoto ed elettivamente domiciliati in Sassari, via Alghero, n. 27, presso lo studio del difensore

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – AMBASCIATA D'ITALIA IN ISRAELE – GERUSALEMME

- resistente -

Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato il 18.8.2025, i ricorrenti hanno domandato il rilascio urgente di un visto d'ingresso in Italia, anche *inaudita altera parte*, lamentando l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata competente sulla relativa domanda.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, i ricorrenti hanno rappresentato di essere familiari del cittadino italiano ~~ANKA HADJI MOHAMMED~~ (fratello del ricorrente ~~ANKA HADJI MOHAMMED~~) e di aver pertanto diritto all'agevolazione del proprio ingresso in Italia di cui all'art. 3 del d.lgs. 30/2007, a maggior ragione in considerazione dell'imminente pericolo cui sono esposti nel territorio di attuale residenza (Gaza). Essi hanno altresì sostenuto il proprio diritto al rilascio di un visto per motivi umanitari di cui all'art. 25 del Regolamento CE n. 810/2009 (c.d. Codice Visti), alla luce della condizione di estrema vulnerabilità in cui versano in quanto membri della popolazione palestinese presente a Gaza e del rischio di perpetrazione del crimine di genocidio da parte di Israele nei confronti di tale popolazione, quale ritenuto dalla stessa Corte di Giustizia Internazionale, richiamando l'obbligo dello Stato italiano (e di tutti gli altri Stati terzi che vantino un grado di influenza nei rapporti con Israele) di fare tutto quanto in loro potere per prevenire, ostacolare o far terminare le condotte integranti il crimine di genocidio ai sensi della Convenzione sulla prevenzione del genocidio. Essi hanno infine sostenuto il proprio diritto di fare ingresso sul territorio nazionale al fine di chiedere asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3 della Costituzione italiana, vista la gravissima compromissione dei diritti costituzionali cui sono sottoposti nel territorio di provenienza.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, i ricorrenti hanno ribadito la condizione di gravissima insicurezza e privazione in cui attualmente vivono, in fase di peggioramento, alla luce del “*piano di occupazione totale della striscia di Gaza*” che Israele sta attualmente implementando.

Appaiono nella specie sussistenti i presupposti per l'emissione del richiesto provvedimento di urgenza *inaudita altera parte*, sussistendo entrambi i presupposti cautelari del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* richiesti dall'art. 700 c.p.c., per le ragioni che seguono.

Ai sensi dell'art. 700 c.p.c., “[c]hi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”. Dalla lettera della norma emerge dunque come il procedimento d’urgenza possa essere attivato esclusivamente in presenza di due presupposti: il *fumus boni iuris*, ovvero la probabile esistenza del diritto che il ricorrente intende far valere, ed il *periculum in mora*, ovvero il pericolo attuale che tale diritto possa subire un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Partendo dunque dal presupposto del *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza della domanda, si ritiene debba trovare applicazione nel caso di specie il d.lgs. 30/2007, relativo alla libera circolazione e al soggiorno sul territorio nazionale dei cittadini europei e dei loro familiari. In effetti, il diritto all’ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extraeuropeo con cittadino europeo nella specie evocato deve ritenersi regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria, introdotta dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE, e non dal TU n. 286/98, il cui art. 28, comma 2, richiama infatti, quanto ai “*familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea*” l’applicabilità delle norme di cui al D.P.R. n. 1656 del 1965 (abrogate prima dal d.lgs. 52 del 2002, e poi, ulteriormente, dal d.lgs. 30 del 2007, art. 25, che reca disciplina sostitutiva delle disposizioni del 1965) “*fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione*”.

Il ricongiungimento del cittadino non europeo con cittadino italiano resta quindi regolato dalle specifiche previsioni sul soggiorno superiore a tre mesi dei familiari extracomunitari di cui al d.lgs. n. 30 del 2007, art. 7, comma 2 (“*Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell’Unione*”). Del resto, l’art. 23 del menzionato d.lgs. n. 30/2007 sancisce l’estensione della tutela prevista dalla normativa di derivazione europea, in quanto più favorevole, ai “*familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana*” (art. 23 del d.lgs. 30/2007). Infatti, a differenza del ricongiungimento familiare tra cittadini non europei, la procedura per il ricongiungimento con un cittadino italiano non prevede l’ottenimento del nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione in Italia, ma il familiare extra UE deve limitarsi a fare richiesta di visto d’ingresso presso la rappresentanza diplomatica del Paese nel quale intende recarsi.

Più nello specifico, oltre a disciplinare il diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei familiari rientranti nelle categorie di cui all’art. 2 – coniuge o partner in forza di unione registrata, discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, compresi quelli del coniuge o partner, ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner –, nel suo art. 3 il d.lgs. 30/2007 altresì “*agevola l’ingresso e il soggiorno*” di “*ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente*” (comma 2), specificando che “[l]o Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno” (comma 3).

Ebbene, entro tale categoria di “*altri familiari*” di cittadini europei si ritiene possa certamente ricomprendersi il nucleo familiare attuale ricorrente, risultando provato in giudizio che il ricorrente ~~ADKATHOUT WASIM A~~ ~~ADKATHOUT WASIM A~~ sia fratello di ~~ADKATHOUT WASIM A~~, nato a Gaza il 18 luglio 1981, come dimostrano i rispettivi certificati di nascita (in atti in originale in lingua araba e traduzione italiana asseverata), attestanti, oltre al medesimo cognome, altresì la medesima linea di discendenza (specificamente da padre di nome Ibrahim, madre di nome Inshirah e nonno di nome Abd), e che quest’ultimo ~~ADKATHOUT WASIM A~~ ~~ADKATHOUT WASIM A~~ sia cittadino italiano, come dimostra il suo passaporto italiano, rilasciato il 15.4.2021, attestante la cittadinanza italiana (in atti). Le altre tre ricorrenti del presente giudizio risultano rispettivamente moglie e figlie (minori)

Palestina/Israele trend di giugno-luglio 2025 <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-trends-and-july-alerts-2025#israel/palestine>).

Dall'ottobre 2023, oltre 44.000 palestinesi sono stati uccisi, circa il 70% dei quali sono donne e bambini. Si stima che altre 10.000 persone siano probabilmente disperse o sepolte sotto le macerie di edifici distrutti. Israele ha preso di mira e distrutto obiettivi civili protetti dal DIU in un modo ampiamente definito come punizione collettiva. Oltre il 70% delle infrastrutture civili nella Striscia di Gaza è stato distrutto. La Conferenza Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati (TPO), inclusa Gerusalemme Est, e Israele ha stabilito che Israele ha commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante le sue operazioni militari e i suoi attacchi a Gaza, tra cui la fame come metodo di guerra, attacchi intenzionali contro civili e obiettivi civili, violenza sessuale, tortura, trasferimenti forzati, attacchi deliberati contro personale e strutture mediche e altri. L'assedio totale di Gaza da parte di Israele ha provocato una grave crisi umanitaria e una grave carenza di acqua, cibo e medicine che minacciano la sopravvivenza di 2,3 milioni di palestinesi. Anche la fornitura di elettricità a Gaza è stata interrotta, provocando un blackout continuo e contribuendo al collasso degli ospedali e dei servizi idrici e igienico-sanitari. L'indagine ha scoperto che Israele ha perpetrato una politica concertata per distruggere il sistema sanitario di Gaza. Nove palestinesi su dieci a Gaza sono sfollati interni e hanno dovuto affrontare successivi cosiddetti ordini di evacuazione da parte dell'esercito israeliano. Le aree in cui i palestinesi sfollati sono stati indirizzati a cercare sicurezza mancano di beni di prima necessità per la sopravvivenza e sono regolarmente colpite da attacchi aerei e missili. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ha rilevato che almeno l'87% degli edifici scolastici è stato colpito o danneggiato direttamente da ottobre 2023, incluso un terzo delle scuole dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), dove molti sfollati hanno cercato rifugio e erano aree precedentemente designate come "sicure". Dall'inizio di ottobre 2024, Israele ha intensificato l'assedio nel nord di Gaza, provocando devastazioni diffuse e centinaia di vittime civili. Le autorità israeliane hanno chiuso i principali valichi verso il nord, negando e impedendo l'accesso a beni di prima necessità, essenziali per la sopravvivenza dei civili. A novembre, il Comitato di Revisione della Carestia (FRC) dell'Integrated Food Security Phase Classification (IPC) ha avvertito che vi è una forte probabilità che la carestia sia imminente nel nord di Gaza. Il 28 ottobre, il Parlamento israeliano ha approvato due leggi che vieterebbero all'UNRWA di operare nei territori sotto il controllo israeliano, compromettendo gravemente gli aiuti umanitari, l'istruzione e l'alloggio per i rifugiati palestinesi. L'uso ripetuto da parte di Israele di armi con effetti su vasta area e indiscriminati in aree densamente popolate suggerisce un modello di violazione volontaria e disprezzo del DIU e probabilmente equivale a crimini di guerra. Lo sfollamento di massa dei palestinesi a Gaza probabilmente equivale al crimine di guerra e al crimine contro l'umanità del trasferimento forzato. L'imposizione di assedi che privano i civili di beni essenziali alla loro sopravvivenza come misura punitiva può costituire una punizione collettiva, una violazione del DIU. Sebbene Israele abbia imposto un blocco aereo, marittimo e terrestre di Gaza dal 2007, l'ultimo assedio probabilmente equivale a affamare intenzionalmente i civili come metodo di guerra – un crimine di guerra – e potrebbe costituire un crimine contro l'umanità. La fame intenzionale dei civili a Gaza, insieme alle dichiarazioni dei funzionari israeliani, può costituire un atto costitutivo di genocidio vale a dire l'infrazione deliberata a un gruppo protetto di condizioni di vita calcolate per provocarne la distruzione fisica, totale o parziale. (GCR2P - Global Centre for the Responsibility to Protect, published by ReliefWeb: R2P Monitor, Issue 71 (1 December 2024), 1 December 2024 <https://reliefweb.int/attachments/5a615be3-af2f-490d-b0ab-3c62448c8744/R2P-Monitor-December-2024-Final.pdf>).

La guerra condotta da Israele a Gaza è in linea con le caratteristiche del genocidio, con vittime civili di massa e condizioni di pericolo di vita imposte intenzionalmente ai palestinesi, ha affermato il Comitato speciale delle Nazioni Unite per indagare sulle pratiche israeliane in un nuovo rapporto pubblicato oggi. "Fin dall'inizio della guerra, i funzionari israeliani hanno pubblicamente sostenuto politiche che privano i palestinesi dei beni di prima necessità per sopravvivere: cibo, acqua e carburante", ha affermato il Comitato. "Queste dichiarazioni, insieme all'interferenza sistematica e illegale degli aiuti umanitari, rendono evidente

l'intenzione di Israele di strumentalizzare i rifornimenti salvavita per ottenere vantaggi politici e militari". Coprendo il periodo da ottobre 2023 a luglio 2024, il rapporto esamina gli sviluppi nei territori palestinesi occupati e nel Golan siriano occupato, ma si concentra sull'impatto catastrofico dell'attuale guerra a Gaza sui diritti dei palestinesi. "Attraverso l'assedio di Gaza, l'ostruzione degli aiuti umanitari, insieme ad attacchi mirati e uccisioni di civili e operatori umanitari, nonostante i ripetuti appelli delle Nazioni Unite, gli ordini vincolanti della Corte internazionale di giustizia e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, Israele sta intenzionalmente causando morte, fame e gravi ferite, usando la fame come metodo di guerra e infliggendo punizioni collettive alla popolazione palestinese", ha affermato il Comitato. Il rapporto documenta come l'estesa campagna di bombardamenti israeliana a Gaza abbia decimato i servizi essenziali e scatenato una catastrofe ambientale con impatti duraturi sulla salute. All'inizio del 2024, oltre 25.000 tonnellate di esplosivo, equivalenti a due bombe nucleari, erano state sganciate su Gaza, causando massiccia distruzione e il collasso dei sistemi idrici e igienico-sanitari, devastazione agricola e inquinamento tossico. "Distruggendo i sistemi vitali di acqua, servizi igienici e cibo e contaminando l'ambiente, Israele ha creato un mix letale di crisi che infliggerà gravi danni alle generazioni future", ha affermato il Comitato. Il rapporto solleva serie preoccupazioni circa l'uso da parte di Israele di sistemi di puntamento potenziati dall'intelligenza artificiale per dirigere le sue operazioni militari e l'impatto che ciò ha avuto sui civili, particolarmente evidente nell'enorme numero di donne e bambini tra le vittime. "L'uso da parte dell'esercito israeliano di attacchi basati sull'intelligenza artificiale, con una supervisione umana minima, combinato con bombe pesanti, sottolinea il disprezzo di Israele nei confronti del suo obbligo di distinguere tra civili e combattenti e di adottare misure di sicurezza adeguate per prevenire la morte di civili", ha affermato il Comitato. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani - comunicato stampa del 11.11.2024, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/11/un-special-committee-finds-israels-warfare-methods-gaza-consistent-genocide>; cfr. anche HRC - UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): From economy of occupation to economy of genocide Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Francesca Albanese [A/HRC/59/23], 30 June 2025, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2126836/a-hrc-59-23-aev.pdf>).

Ebbene, il descritto contesto di costante concreto rischio per l'incolumità personale, di inaccessibilità del soddisfacimento persino dei bisogni vitali e di annientamento di tutti i diritti e le libertà fondamentali dell'essere umano che interessa la zona di provenienza e attuale residenza dei familiari da ricongiungere, caratterizzato da rischi ancora maggiori nei confronti di donne e minori (quali sono la cognata e le nipoti del cittadino italiano di cui si tratta), fa sì che la dipendenza dal familiare cittadino italiano – richiesta dall'art. 3 del d.lgs. 30/2007 ai fini del ricongiungimento con familiari diversi da quelli indicati dall'art. 2 – si realizzi nel caso di specie al suo massimo grado, al punto che la mancata assistenza da parte del familiare cittadino, tramite il ricongiungimento ad esso in Italia, mette a repentaglio la stessa sopravvivenza dei familiari da ricongiungere.

La giurisprudenza interna e internazionale ha d'altra parte meglio precisato la nozione di "carico" anche altrove prevista, fornendone un'interpretazione estensiva, conforme al carattere fondamentale del diritto all'unità familiare di cui si tratta. Può farsi riferimento in proposito all'elaborazione giurisprudenziale relativa al ricongiungimento del genitore con il figlio cittadino non europeo regolarmente soggiornante in Italia di cui all'art. 29, comma 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998, la quale ha da tempo valorizzato la concreta migliore idoneità del figlio presente in Italia a farsi carico delle esigenze del genitore al fine di ammettere il ricongiungimento di quest'ultimo in Italia. Con sentenza del 12 dicembre 2019, resa nella causa C-519/18, TB contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, la Corte di Giustizia UE ha avuto modo di affermare che la nozione di "carico", in materia di requisiti per il ricongiungimento familiare, deve appunto ricomprendere anche quelle situazioni in cui il rifugiato (e in generale il protetto internazionale) appaia come il parente più idoneo a prendersi carico del familiare da ricongiungere. Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 10127 del 14 luglio 2021), chiarendo che il requisito espressamente previsto dell'assenza di altri figli del genitore nel Paese d'origine non esclude il diritto al ricongiungimento di per sé,

bensi solo ove tali altri figli dimostrino la concreta capacità di provvedere al mantenimento e all'assistenza del genitore in luogo del figlio presente in Italia. A tale conclusione la Corte è pervenuta proprio valorizzando la maggiore capacità del figlio presente in Italia di far fronte alle esigenze del genitore rispetto agli altri figli eventualmente presenti nel Paese d'origine, ritenendo che tale interpretazione sia l'unica conforme all'art. 8 CEDU e alla tutela da tale norma riservata all'unità e alla vita familiari.

Si ritiene che tale lettura estensiva possa applicarsi al caso di specie, pur differente, trattandosi di principi generali derivanti dalla natura fondamentale dei diritti in questione quale riconosciuta dal diritto internazionale e costituzionale e a maggior ragione alla luce della disciplina di maggior favore che l'ordinamento italiano riserva al ricongiungimento tra i cittadini europei e i loro familiari, quale quello di specie, ai sensi della direttiva 2004/38/CE attuata con d.lgs. 30/2007.

Per tutti questi motivi, considerato il vincolo familiare esistente tra il nucleo dei ricorrenti e il cittadino italiano cui essi intendono riunirsi in Italia e considerata la completa dipendenza della loro stessa sopravvivenza dall'assistenza di quest'ultimo in Italia, per come sopra argomentato, si ritiene fondato nel caso di specie, a maggior ragione all'esito dell'accertamento sommario tipico della presente fase cautelare, il diritto dei ricorrenti a fare ingresso in Italia per ricongiungersi con il loro familiare cittadino. Si ritiene pertanto di dover ordinare il rilascio dei relativi visti all'Amministrazione competente, alla quale gli interessati hanno presentato richiesta via PEC del difensore ovvero tramite le uniche modalità consentite dalla condizione di isolamento e restrizione della libertà di movimento sopra descritta. La richiesta è in ogni caso certamente pervenuta alla conoscenza dell'Amministrazione, la quale ha infatti fornito risposta (cfr. corrispondenza via PEC in atti), dovendosi ritenere illegittima la successiva mancata adozione di un provvedimento conclusivo formale, pur a fronte del decorso di circa due mesi dalla ricezione dell'istanza (risalente allo scorso 15 luglio 2025: cfr. relativa PEC in atti) e dunque in grave violazione del termine di trenta giorni previsto per il rilascio dei visti per ricongiungimento dall'art. 6, comma 5 del d.p.r. 394/1999.

Ciò posto quanto al *fumus boni iuris*, risulta altresì sussistente nel caso di specie l'ulteriore requisito cautelare del *periculum in mora*, ossia il pregiudizio irreparabile che il nucleo familiare richiedente potrebbe subire a causa dei tempi di svolgimento del giudizio ordinario di ricongiungimento familiare, sia pur regolato dal rito semplificato di cognizione.

Le fonti già sopra citate rendono evidente il costante rischio per la sicurezza personale e per le esigenze vitali del nucleo presente a Gaza. La situazione è peraltro in via di costante peggioramento, anche considerato il recentissimo avvio di un'operazione programmata dal governo israeliano di occupazione di Gaza City, come ugualmente documentato dalle fonti indipendenti che si citano di seguito, tra le numerose, a partire da quelle di organi delle Nazioni Unite.

L'ultima decisione di Israele di prendere il controllo di Gaza City rischia di "innescare un altro capitolo orribile" nel conflitto, ha affermato un alto funzionario delle Nazioni Unite durante una sessione di emergenza del Consiglio di sicurezza oggi, mentre i delegati avvertivano che questa escalation sradicherà un milione di persone e aggraverà una crisi umanitaria già catastrofica [...] "Se questi piani venissero attuati, probabilmente innescerebbero un'altra calamità a Gaza, con ripercussioni su tutta la regione e causando ulteriori sfollamenti forzati, uccisioni e distruzione, aggravando l'insopportabile sofferenza della popolazione", ha affermato (UN Meetings Coverage and Press Releases, In Emergency Security Council Session, UN Warns Israel's Gaza City Takeover Could Trigger 'Another Horrific Chapter' in Conflict, 9975th Meeting (AM). SC/16140, 10 agosto 2025, <https://press.un.org/en/2025/sc16140.doc.htm>). Ajith Sunghay, capo dell'ufficio dell'OHCHR nei Territori palestinesi occupati (OPT), ha dichiarato a UN News che l'escalation ha causato ingenti distruzioni di edifici residenziali nelle zone meridionali del governatorato di Gaza settentrionale e nelle aree nord-orientali di Gaza City. Ciò ha causato ulteriori vittime civili e sfollamenti forzati. Le autorità sanitarie locali hanno riferito che 816 palestinesi sono stati uccisi tra il 26 agosto e il 1° settembre, quasi il doppio del numero di vittime rispetto alla settimana precedente. Secondo quanto riferito, circa un milione di palestinesi rimarrebbero nel nord di Gaza e, ha affermato, vengono relegati in aree sempre più piccole nella parte occidentale dell'enclave. "Molti non sono in grado di trasferirsi: non ci sono aree sicure e muoversi è

pericoloso. Altri sono ancora intrappolati nella parte orientale di Gaza City, e gli operatori umanitari non riescono a raggiungerli”, ha affermato. Nel frattempo, gli attacchi militari israeliani contro le persone in cerca di aiuti sono continuati in tutta la Striscia di Gaza, dove gli operatori umanitari stanno ancora lottando per portare i rifornimenti di cui c’è disperatamente bisogno. L’OHCHR ha registrato oltre 2.146 decessi nelle vicinanze dei siti gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sostenuta da Stati Uniti e Israele, che ha iniziato le operazioni a fine maggio, e lungo le rotte dei convogli (UN News, UN rights office alarm over escalation in Gaza City, annexation plans for West Bank, 4 settembre 2025, <https://news.un.org/en/story/2025/09/1165774>).

Israele deve immediatamente porre fine al suo crescente assalto su vasta scala contro Gaza City e ai suoi piani di sfollare centinaia di migliaia di residenti, il che aggraverà un livello già insopportabile di sofferenze civili nel contesto della deliberata campagna di carestia condotta da Israele e del suo continuo genocidio contro i palestinesi nella Striscia di Gaza occupata, ha dichiarato oggi Amnesty International. Negli ultimi giorni Israele ha intensificato gli attacchi militari su Gaza City, uccidendo decine di civili, distruggendo case e altri obiettivi civili, compresi i quartieri di Sheikh Radwan, Zeitoun e Shejaiyah. Ha inoltre mobilitato un gran numero di riservisti e ha nuovamente emesso ordini di sfollamento di massa per i residenti della città. Interi aree di Gaza City sono state dichiarate zone interdette [...] Secondo il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nelle condizioni attuali è impossibile effettuare un’evacuazione di massa di Gaza City in modo conforme al diritto internazionale umanitario. La maggior parte dei palestinesi sfollati è già stata costretta a sfollare più volte e vive in squallidi e sovraffollati campi di fortuna, privati dei loro bisogni più elementari. Molti non hanno un posto sicuro dove andare o non possono andarsene perché malnutriti, malati, feriti o disabili. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), al 27 agosto oltre l’86% della Striscia di Gaza si trova all’interno della zona militarizzata israeliana o è soggetto a ordini di sfollamento. L’ultimo ordine di sfollamento per Gaza City, del 26 agosto, riguarda oltre 200.000 persone. L’esercito israeliano ha ordinato ai residenti di recarsi nella zona di al-Mawasi, nella parte meridionale di Gaza, ma da allora la zona è stata attaccata dalle forze israeliane e le Nazioni Unite hanno avvertito che è scarsamente attrezzata per ospitare le persone, anche a causa della mancanza di acqua, delle tende sovraffollate e della mancanza di accesso alle cure mediche a causa della decimazione del settore sanitario di Gaza (AI – Amnesty International, Escalating Israeli offensive in Gaza City will have catastrophic and irreversible consequences for Palestinians, 5 settembre 2025, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/09/escalating-israeli-offensive-in-gaza-city-will-have-catastrophic-and-irreversible-consequences-for-palestinians/>).

Migliaia di residenti sono fuggiti dal quartiere Zeitoun, nella parte meridionale di Gaza City, dove giorni di continui bombardamenti israeliani hanno creato una situazione “catastrofica”, ha dichiarato alla BBC il comune della città, controllato da Hamas. Almeno 40 persone sono state uccise sabato dagli attacchi israeliani in tutto il territorio, ha dichiarato l’agenzia di protezione civile di Gaza. L’esercito israeliano ha dichiarato che consentirà nuovamente alle agenzie umanitarie di portare tende a Gaza. Israele prevede di sfollare con la forza un milione di persone da Gaza City verso campi profughi nel sud [...] Ciò avviene una settimana dopo che il governo di guerra israeliano ha votato per occupare Gaza City, la città più grande del territorio, e sfollare la sua popolazione, in una mossa condannata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [...] Un portavoce del comune di Gaza City ha affermato che a Zeitoun si stavano già verificando sfollamenti di massa, dopo sei giorni di incessanti attacchi aerei, bombardamenti e demolizioni da parte di Israele [...] Secondo le Nazioni Unite, almeno 1,9 milioni di persone a Gaza, ovvero circa il 90% della popolazione, sono state sfollate. L’organismo internazionale ha segnalato una diffusa malnutrizione a Gaza, e il mese scorso gli esperti sostenuti dall’organizzazione hanno lanciato l’allarme in un rapporto in cui si afferma che a Gaza si sta verificando lo “scenario peggiore” della carestia [...] Secondo i dati del ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas e considerati affidabili dall’ONU, l’offensiva israeliana ha ucciso più di 61.000 palestinesi (BBC, Palestinians flee IDF attacks on Gaza City as Israelis protest against occupation plan, 17 agosto 2025, <https://www.bbc.com/news/articles/c2018wx3zlgo>).

Non può d'altra parte ignorarsi che, come visto, i rischi sono ancora maggiori nei riguardi di minori. Appare pertanto urgente la necessità di tutelare l'incolumità e il benessere delle due figlie dei ricorrenti – minorenni ancora in tenera età rispettivamente nate nel 2019 e nel 2020 – consentendo loro di godere quanto prima della sicurezza e del soddisfacimento delle esigenze vitali, nella vicinanza del loro intero nucleo familiare (costituito anche dai nonni paterni, già in Italia quali genitori di cittadino italiano, come da allegati permessi di soggiorno per familiare di cittadino UE n. I20209473 e n. I20209477), specialmente in virtù della tutela privilegiata che il nostro ordinamento riconosce all'infanzia, in recepimento di principi di diritto internazionale derivanti, tra gli altri, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, come espressamente statuito proprio in materia di ricongiungimento di cittadini stranieri dall'art. 28, comma 3 del d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale: *"In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176"*.

Alla luce di tutto ciò, si ritiene urgente porre fine all'ingiustificata attesa imposta dall'Amministrazione e consentire quanto prima l'ingresso del nucleo ricorrente in Italia, considerato il grave pregiudizio al diritto fondamentale all'unità familiare delle persone coinvolte, costituzionalmente e internazionalmente tutelato in particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU, nonché soprattutto considerato il gravissimo rischio per la vita e comunque di violazione dei diritti basilari e delle libertà fondamentali che il nucleo, comprensivo di due minori in tenera età, continua a correre nel dilungarsi dei tempi della procedura, a causa della loro presenza nel territorio di Gaza, circostanza che giustifica altresì l'emissione del provvedimento *inaudita altera parte*. Considerati in conclusione dunque sussistenti sia il *fumus boni iuris* sia il *periculum in mora*, la domanda cautelare deve in definitiva essere accolta, come da dispositivo, con fissazione di udienza per la conferma, modifica o revoca nel contraddittorio del presente provvedimento.

P.Q.M.

- in accoglimento *inaudita altera parte* del ricorso ex art. 700 c.p.c., ordina all'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, di **rilasciare CON URGENZA e comunque entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento il visto d'ingresso in Italia in favore di ~~ALYAHOUT~~ ~~Mohammed ISSA~~ nato a Gaza, il 21 dicembre 1989, ~~ALAWWAB Shamaa EL~~, nata a Gaza il 20 settembre 1994, ~~ALAWWAB Sham~~, nata a Gaza il 30 gennaio 2019, e ~~ALYAHOUT Rami~~, nata a Gaza il 29 maggio 2020, ai fini del loro ricongiungimento familiare con il cittadino italiano ~~ALYAHOUT~~ ~~ALYAHOUT~~ nato a Gaza il 18 luglio 1981;**

- visto l'art. 669 sexies, commi 2 e 3 c.p.c., **fissa l'udienza IN PRESENZA del 19.11.2025, ore 10.40** per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento *inaudita altera parte* nel contraddittorio delle parti;

- assegna termine **perentorio** alla parte ricorrente sino al 18.9.2025 per la notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto ed alla parte resistente termine sino al 17.11.2025 per il deposito di memoria difensiva.

Così deciso in Roma, 10 settembre 2025.

Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla